



COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : segreteriaitala@virgilio.it

PROT. N. 9860

Itala li 15 novembre 2010

COMUNE DI ITALA
(Prov. di MESSINA)

L'anno 2010
il giorno 17 del mese di novembre
ha notificato il presente atto che precede al Sig.
Berlingheri Salvatore mediante
consegna a mano di [firma]

LA MESSO

Ai Consiglieri Comunali
D'Angelo Sebastiano
Giovanni Feudale
Berlingheri Salvatore
Giuseppina Galletta
SEDE

E p.c. Alla Procura Generale della
Corte dei Conti
90100 PALERMO

Oggetto: Interrogazione sul "Prezzo Chiuso" - Case Popolari e sulla mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo.

In riferimento alla interrogazione al Sindaco, presentata dalle SS.LL., in qualità di Consiglieri comunali, acquisita al protocollo n. 9632 del 08.11.2010, ed inviata, per conoscenza, alla Procura presso la Corte dei Conti di Palermo, si fa presente quanto segue:

Premesso

- che con D.A. n. 00151 del 17 febbraio 1999, l'Assessorato Regionale LL.PP. approvava il progetto, redatto dall'Ing. Giuseppe Gentile, e concedeva al Comune di Itala il finanziamento di £. 5.750.000.000 per la realizzazione di n. 38 alloggi popolari;

- che i lavori sono stati appaltati, a seguito di gara esperita in data 14.12.1999, ed aggiudicati alla ditta Ricupati Francesco;

- che in data 31.03.2003, la ditta Ricupati, non risultando in possesso dei requisiti prescritti per legge per la stipula del contratto, l'Amministrazione comunale, anziché revocare l'appalto, aggiornare i prezzi e rifare la gara, revocava l'aggiudicazione alla ditta Ricupati Francesco ed aggiudicava la gara all' A.T.I. Lupò Costruzioni s.r.l. - S.E.I. Costruzioni s.r.l., che era risultata seconda nella graduatoria.

- che, nelle more, si è proceduto alla revoca dell'incarico di direzione dei lavori all'ing. Gentile ed al conferimento dell'incarico di direzione, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori ad una equipe di tecnici, nella persona dei: Ing. Claudio Conte, arch. Auditore Giovanni ed ing. Rosario Tavilla .

- che, in data 16.01.2004 rep. n. 237, è stato stipulato il contratto con A.T.I. Lupò Costruzioni s.r.l.-S.E.I. Costruzioni s.r.l.

- che, in data 13 agosto 2004, venivano consegnati i lavori.



COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : segreteriaitala@virgilio.it

- che, in data 29.09.2005, la direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante modificativa che ha previsto la riduzione della realizzazione di n. 14 alloggi, rispetto al progetto originario che ne prevedeva 38, fermi restando inalterati gli importi di spesa progettuali. Questa perizia, che modificava sostanzialmente il progetto originario, avrebbe dovuto essere attenzionata: a) sotto il profilo previsto dall'art. 25 della legge 109/94, b) approvata dall'Assessorato regionale LL.PP., ente finanziatore, cui competeva l'alta vigilanza sull'esecuzione dell'opera, trattandosi di opera di edilizia popolare e sovvenzionata c) verificata dal punto di vista delle motivazioni che avrebbero dovuto essere fondate su obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto d) sul perché non si sarebbe potuto procedere alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara e) controllata dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale LL.PP.

- che in data 16.04.2007, dopo quasi tre anni dalla consegna, è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, oltre il limite temporale di 24 mesi, imposto dal contratto.

- che con delibera n. 33 del 27/04/07, la G.M. prendeva atto della relazione della Direzione Lavori che prevedeva e quantificava la somma dovuta all'Impresa Lupò per il "prezzo chiuso" in € 448.748,89., quindi avallando (ratificando), indirettamente, la legittimità della richiesta del prezzo chiuso, da parte dell'Impresa affidataria, senza però indicarne la copertura finanziaria o accertare se prima della stipula del contratto vi fosse stata la disponibilità finanziaria ed il formale impegno di spesa.

Il "prezzo chiuso" era stato inserito, formalmente, in contratto, senza la previsione e l'impegno di spesa dell'Amministrazione appaltante.

Evidentemente era stata data applicazione a quanto stabilito, dall'art. 45, comma 4, della L.R. n. 21/85 e s.m.i, che recita "*quando fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte e la data di consegna dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito*". Pertanto, per legge, l'applicazione del prezzo chiuso era legittimato dal semplice decorso oggettivo di un anno tra la data dell'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori.

La superiore circostanza rende indifferenti nei confronti dell'impresa le ragioni che hanno determinato il ritardo nell'inizio dei lavori. Le suddette ragioni di ritardo nell'inizio dei lavori, purtroppo potrebbero, invece, rilevare sotto a tri profili, come si desume dall'obbligo, previsto dall'art. 45, comma 6 e s.m.i di comunicare il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4 agli organi regionali di vigilanza e di controllo.



COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 80007400833 – P. IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025
Tel. 090 952155 – 090 952347 – FAX: 090 952116 – E-MAIL : segreteriaitala@virgilio.it

Ma l'importo presuntivo, relativo al prezzo chiuso, avrebbe dovuto, quantomeno, essere previsto, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nella delibera di G.M. n. 70 del 31.05.2006 di approvazione della perizia di variante. La sua mancata previsione avrebbe dovuto far considerare gli elaborati progettuali erronei ovvero inadeguati, con tutte le conseguenze di legge

Poiché in tutti gli atti progettuali e provvedimenti consequenziali mancava la copertura finanziaria, il prezzo chiuso non poteva essere pagato all'Impresa, che la reclamava e, contro l'inottemperanza del Comune, formalizzava un decreto ingiuntivo di pagamento.

La somma richiesta per "prezzo chiuso" non era stata mai prevista in bilancio, nel corso degli anni, pertanto, costituiva un debito fuori bilancio.

L'attuale Amministrazione aveva tentato, in tutti i modi, di comporre bonariamente la questione con l'Impresa interessata e, nello stesso tempo, vedere di reperire i fondi per la copertura finanziaria.

Per questo non ha ritenuto di opporsi al D.I., in quanto il prezzo chiuso era stato formalmente previsto in contratto, era previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. n. 21/85 e s.m.i., era stato quantificato dalla direzione dei lavori nella relazione, approvata o *rectius* ratificata, con la presa d'atto dall'Amministrazione comunale, con la delibera di G.M. n. 33/2007.

L'opposizione ad un debito certo, come sopra legittimato, avrebbe potuto costituire un ulteriore danno erariale per l'Ente ed a nulla sarebbe servita un'opposizione, consapevole che *"Costituisce un comportamento gravemente colposo per gli amministratori di un ente locale l'aver fatto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta che aveva effettuato lavori per lo stesso ente in assenza di ragionevoli dubbi sull'esistenza e consistenza di un diritto che il comune aveva il dovere di soddisfare. Ne deriva la responsabilità degli amministratori per il danno erariale commisurato alle ulteriori spese processuali ed agli interessi maturati fra il momento in cui ricevettero la richiesta di adempimento e la data dell'effettivo pagamento. Del resto, la giustificazione della pretesa ignoranza del debito del Comune verso la ditta è del tutto pretestuosa, posto che il mancato pagamento del detto compenso sarebbe risultato agevolmente da una semplice compulsazione degli atti contabili del Comune"* (Corte dei Conti II, sentenza 358 del 05-12-2002).

Dopo una attenta verifica sulla possibilità di reperimento dei fondi, quando si è accertata l'impossibilità di trovare la adeguata copertura finanziaria, è stato portato in Consiglio comunale, il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'assunzione di un mutuo per pagarlo, cosa che è stato fatto, con delibera consiliare n. 39 del 16.12.2009.

